CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 1623 del 08/11/2020

Oggetto: **Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività scolastiche in presenza per la settimana dal 9.11 al 21.11.2020.**

Visti

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;

- la direttiva n.1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020 contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109*) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)Che inserisce la Regione Calabria in quelle normate dall'Art. 3, "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" nelle quali ai sensi del comma 4 lettera a) "*è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;*

- tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della RegioneCalabria, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 80/2020 l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 80 del 25 ottobre 2020, inerente "Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020";

l' ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 83 del 30 ottobre 2020 *contenente "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.* ***limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in*** *presenza, nei Comuni identificati come "zona rossa" di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come "zona arancione" di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC),*in cui, fra l'altro, si riporta che "*-l'andamento*

epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, continua a registrare un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 15-28 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 100,25 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore in aumento di tale variabile superiore a 60, è tra i criteri di allerta individuati dall'ECDC e risulta essere quasi decuplicato rispetto al periodo di settembre - in cui si era mantenuto stabile ***- e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nei singoli territori regionali;***

Considerato

- Che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla Regione Calabria, nonché in base ai dati forniti dal Dipartimento di prevenzione presso l'ASP di Crotone, l'andamento epidemiologico in tutto il territorio provinciale continua a registrare un costante aumento di casi di positività ed ha visto nelle ultime giornate (5, 6 e 7 novembre) un significativo incremento;
- Che l'assenza, allo stato attuale, di un'autosufficienza da parte dell'ASP di Crotone nell'attività di processazione dei tamponi molecolari eseguiti dal dipartimento di prevenzione presso l'ASP di Crotone, con conseguenti lungaggini imputabili alla congestione nell'attività di processazione demandata a laboratorio facente capo ad altra struttura pubblica regionale, induce a ritenere la sottostima nella rilevazione dell'attualità del dato epidemiologico su base provinciale;
- Che nelle more dell'attività di processazione e sino all'esito del tampone molecolare, l'impossibilità derivante dall'attuale sistema di fonti, impedisce all'ASP territorialmente competente di segnalare tempestivamente il caso di positività ai fini della sottoposizione a quarantena obbligatoria e di attuare i processi di sorveglianza attiva, con conseguente impossibilità per il Sindaco di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, espone a grave rischio la popolazione residente in quanto soggetti, già risultanti contagiati in molti casi con positività rilevate da strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sars-cov-2 (c.d. test rapidi), non vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio;
- Che con precedenti ordinanze N. 1559 del 02/11/2020, N. 1562 del 03/11/2020 e N. 1577 del 04/11/2020 è stato necessario disporre la chiusura temporanea di alcuni istituti scolastici in ragione della presenza di casi positivi segnalati al fine di provvedere, in via di urgenza, alla sanificazione dei locali,
- l'adozione di detti provvedimenti riguardanti singoli istituti in ragione della riscontrata positività di alcuni soggetti frequentanti a vario titolo detti istituti, non consente ad oggi – in ragione delle richiamate lungaggini nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i c.d. "contatti stretti" – di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla presenza di focolai all'interno degli istituti scolastici cittadini, non agevolmente rilevabile nemmanco a livello presuntivo avuto riguardo all'alto tasso di soggetti c.d. positivi asintomatici;
- Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia – Lecce – Decreto n. 695/2020 depositato il 06.11.2020) il provvedimento di sospensione dell'attività didattica interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica delle persone pur in presenza della misure di cui al richiamato DPCM del 03.11.2020, è ritenuto legittimo;

DATO ATTO

- che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;

-che si rileva opportuno, per quanto fin qui espresso, rafforzare in forma più restrittiva, secondo quando consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, alla luce delle ulteriori

considerazioni pervenute dai Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, le misure fin qui adottate;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che, **dal 9 novembre 2020 e fino a tutto il 21 novembre 2020,** le attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Crotone si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza.

Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
Visto il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.

ORDINA

1) **Che - ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti - dal 9 novembre 2020 e fino a tutto il 21 novembre 2020, le attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Crotone si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza.**
2) **Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti degli istituti scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Crotone, al fine della attivazione delle procedure di propria competenza.**

DISPONE

La trasmissione al Prefetto, al Comando della Stazione dei Carabinieri, All'ufficio Vigili Urbani, All' Asp di Crotone, ai Dirigenti degli istituti scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Crotone e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente

provvedimento.

Responsabile del procedimento	Il Sindaco
f.to Sostituto - Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni	***Ing. Vincenzo Voce***

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 08/11/2020 registrata al n° 3830 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 08/11/2020

Il Responsabile dell'Albo pretorio

f.to Dott. Antonio Nicoletta